



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 219 del 12/01/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

40) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VALLE MARTELLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE D'AGOSTINI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 08/11/2023

(Gara: ATLETICO TORRENOVA 1986 – VALLE MARTELLA CALCIO del 05/11/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 01/12/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società Valle Martella Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo poneva l'attenzione su presunte provocazioni subite dal proprio allenatore da parte dell'assistente dell'arbitro. Inoltre negavano quanto accaduto successivamente all'espulsione, in quanto non ci sarebbe stato nessun tipo di comportamento irrispettoso e reiterato nei confronti dell'assistente arbitrale. La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, considerato che il comportamento del Sig. D'Agostini non sia mai sfociato in gesti o parole particolarmente vibranti e che quanto accaduto possa rientrare in veementi proteste di campo, seppur non giustificabili nei toni e nei modi, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo e pertanto stabilisce che possa essere lievemente ridotta la squalifica comminata all'allenatore D'Agostini Simone. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore D'Agostini Simone a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOOTBALL UNITED, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RANIERI DANILO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 16/11/2023
(Gara: VIRTUS TREVIGNANO CALCIO – FOOTBALL UNITED del 11/11/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata la società;

La società Football United proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo sottolineava l'entità eccessiva della sanzione rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco.

In particolare la società evidenzia che il gesto del proprio calciatore costato l'espulsione, calciare a gioco fermo il pallone in modo violento nei confronti di un avversario e colpirlo, sia stato del tutto fortuito e non violento.

Aggiungono che le stesse proteste del Ranieri seguite all'espulsione, seppur censurabili e non giustificabili, si siano limitate a questioni di campo e mai sono sfociate in parole irrispettose o minacciose nei confronti del direttore di gara.

Tutto quanto in precedenza descritto veniva integralmente ribadito in sede di audizione.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, ascoltata la società, ritiene di respingere il reclamo ritenendo irrispettoso il comportamento tenuto dal calciatore Ranieri nei confronti del direttore di gara e di conseguenza corretta la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, sia per il comportamento tenuto dal calciatore in seguito all'espulsione che per le frasi blasfeme pronunciate, anche in virtù di quanto stabilito dal novellato C.G.S.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FILIPPINI VALENTINO FINO AL 15/01/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.69 SGS DEL 07/11/2023

(Gara: ATLETICO TORRENOVA 1986 – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 01/11/2023 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

Con rituale reclamo, la società Atletico Torrenova 1986 ha impugnato la squalifica a fino al 15.1.2023 del calciatore Valentino Filippini, sostenendo che lo stesso non avesse pronunciato alcuna espressione offensiva per motivi di razza nei confronti dell'arbitro.

In sede di audizione la società reiterava le proprie difese facendo altresì rilevare che il giovane calciatore Filippini avesse un incarnato scuro, avendo degli ascendenti di origine africana e chiedendo quindi la rivisitazione della sanzione.

La Corte deliberava quindi di ascoltare il direttore di gara in sede di supplemento di rapporto.

In tale sede l'arbitro partecipava che il sig. Filippini aveva sì pronunciato l'espressione "Vai a casa marocchino di m..." ma che la stessa non era rivolta a lui bensì a un calciatore avversario con caratteristiche somatiche però non riconducibili a un'origine maghrebina o africana in genere.

Ciò determina che l'espressione usata non può ritenersi un'ingiuria di carattere razziale, e pertanto l'infrazione di cui all'art. 28 C.G.S. non può configurarsi nel caso di specie.

In ogni caso l'espressione proferita dal calciatore Valentino Filippini merita di essere sanzionata per essere gravemente irrispettosa, con misura e per motivi diversi da quelli applicati dal Giudice di prime cure.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Filippini Valentino a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

49) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OSTIANTICA CALCIO 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 SGS DEL 09/11/2023 (Gara: CITTA DI CERVETERI – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 15/10/2023 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società ha avanzato gravame avverso la decisione di ripetizione della gara che era stata assunta a seguito del ricorso in primo grado della società Città di Cerveteri. In tale procedimento il Giudice Sportivo aveva rilevato come il calciatore Cristian Cerasa della ricorrente, benché ammonito due volte, non fosse stato espulso, qualificando pertanto il fatto come errore tecnico. L'appellante rilevava come la ricorrente in primo grado non avesse legittimazione ad adire la giustizia sportiva, essendosi giovata dell'errore arbitrale, e che tale errore non avesse comportato conseguenze pratiche atteso che la Città di Cerveteri, pur in parità numerica, aveva comunque perso l'incontro. Ascoltata la società in sede di audizione, la stessa reiterava le proprie considerazioni chiedendo l'accoglimento del gravame con il ripristino del risultato conseguito sul campo. Preliminarmente occorre definire compiutamente quando può dichiararsi l'errore tecnico da parte dell'arbitro e quindi disporsi la ripetizione della gara, atteso che, come noto, non sono sindacabili in sede giurisdizionale "fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco", su cui le censure risultano inammissibili. Le valutazioni e interpretazioni assunte dall'arbitro durante la gara e al massimo delle sue possibilità, infatti, sono rimesse alla sua esclusiva discrezionalità. Solo quando, in seguito a una valutazione dell'azione di gioco (giusta o sbagliata che sia – per esempio sulla sussistenza o meno di un fuorigioco) effettuata dal direttore di gara nella sua piena discrezionalità, egli non applica il regolamento di gioco per dimenticanza o dimostrando di non conoscerlo appieno si configura un errore tecnico. La giurisprudenza afferma poi univocamente che l'errore tecnico, per poter comportare la ripetizione della gara, deve influire concretamente sullo svolgimento della partita e l'arbitro deve assumere contezza dell'errore immediatamente dopo il termine della stessa, esponendo altrimenti il risultato acquisito sul campo a rivisitazioni postume – anche molto distanti dai fatti – sulle quali possono influire innumerevoli fattori. Atteso quanto sopra, questa Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara per errore tecnico. A ben vedere, infatti, siamo di fronte non a una scelta tecnica ma a un vero e proprio errore sulla sanzione comminata (seconda ammonizione con mancato provvedimento di espulsione) e quindi dell'applicazione del regolamento di gioco con conseguente configurabilità dell'errore tecnico da parte del direttore di gara. L'arbitro ha poi immediatamente riconosciuto il proprio errore nel referto stesso e tale errore ha certamente influito sullo svolgimento della gara, poiché il calciatore Cerasa ha continuato a parteciparvi per 18 minuti. A riguardo, la stessa giurisprudenza citata dalla reclamante afferma che l'errore tecnico non si configura solamente quando lo stesso avviene a pochi secondi dalla fine dell'incontro, fattispecie non sovrapponibile al caso di specie. La circostanza che il calciatore erroneamente non espulso benché ammonito due volte fosse militante nella società risultata perdente nella gara non è rilevante per decidere il caso. Detta evenienza, infatti, non può mutare l'accertamento dell'irregolarità dell'arbitraggio e quindi dello svolgimento tecnico della gara che avrebbe potuto avere una storia completamente diversa – più negativa ma anche più positiva per la Città di Cerveteri – con il calciatore Cerasa fuori dal campo. Per quanto attiene la legittimazione a ricorrere in primo grado da parte della società oggi contro interessata, essa è normativamente stabilita dall'art. 49, comma 1 C.G.S. e comunque il Giudice Sportivo ben avrebbe potuto assumere d'ufficio la decisione anche in assenza di ricorso. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

51) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI CAVE ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VACCA ANDREA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.21 SGS FR DEL 14/11/2023

(Gara: OMNIA CECCANO ACADEMY – CITTA DI CAVE ACADEMY del 12/11/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 07/12/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Città di Cave Academy proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo sottolineava l'entità eccessiva della sanzione rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco.

In particolare la società evidenziava che il calciatore Vacca proferiva frase blasfema a seguito di una provocazione ricevuta da un calciatore avversario e che quanto accaduto con il direttore di gara rientra nelle, seppur non giustificabili, proteste di campo.

La reclamante peraltro sottolinea come il proprio calciatore, Vacca Andrea, a fine gara, resosi conto dell'accaduto sia andato a chiarirsi e scusarsi con l'arbitro.

Lo stesso altresì faceva con il proprio dirigente a cui si era rivolto in maniera offensiva ed irrispettosa uscendo dal campo dopo l'espulsione.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, ritiene di respingere il reclamo ritenendo altamente irrispettoso il comportamento tenuto dal calciatore Ranieri nei confronti del direttore di gara e di conseguenza corretta la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, sia per il comportamento tenuto dal calciatore in seguito all'espulsione che per la frase blasfema pronunciata, anche in virtù di quanto stabilito dal novellato C.G.S..

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 dicembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

61) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO CIMINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 LND DEL 16/11/2023

(Gara: ATLETICO CIMINA – FIDENE A.S.D. del 11/11/2023 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023

La Società Atletico Cimina impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale le veniva inflitta l'ammenda di euro 400,00. Detta sanzione era stata irrogata perché il Presidente dell'Atletico Cimina era entrato, durante l'intervallo della gara disputata dalla propria squadra l'11/11/2023 con il Fidene (categoria juniores under 18 regionale), nell'area degli spogliatoi ed aveva rivolto espressioni offensive e minacciose all'arbitro; analoghe parole erano state rivolte a quest'ultimo dagli stessi sostenitori della società Atletico Cimina, durante l'intera gara, i quali, al termine della stessa , abbattendo la rete di recinzione, entravano sul terreno di gioco per raggiungere un calciatore della squadra avversaria, reo di aver commesso un grave fallo di gioco a danno di un calciatore della propria squadra. Doveva intervenire la Forza Pubblica per riportare la calma e scortare l'arbitro fuori dall'impianto sportivo. La società Atletico Cimina, a sostegno del proprio ricorso, affermava, innanzitutto, che il proprio Presidente, in quanto custode del campo sportivo, era legittimato a sostare nell'area degli spogliatoi, secondo poi non corrispondeva al vero che lo stesso avesse intimidito ed insultato l'arbitro; negava poi che i tifosi dell'Atletico Cimina avessero minacciato ed offeso il direttore di gara, né che avessero abbattuto la rete di recinzione per entrare in campo al termine della gara; per tutto ciò, la reclamante chiedeva l'annullamento dell'ammenda comminata dal Giudice di prime cure.

Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali ritiene di non poter accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale emerge in modo dettagliato che all'intervallo della gara in questione un signore, vestito con l'uniforme sociale dell'Atletico Cimina, identificato, poi, come presidente della Società Atletico Cimina, raggiungeva l'arbitro sulla soglia dello spogliatoio di quest'ultimo, minacciandolo ed offendendolo per i provvedimenti arbitrali presi durante la prima frazione di gioco. Inoltre, alcuni sostenitori della predetta Società, durante l'intera gara, intimidivano ed offendevano l'arbitro; gli stessi, al termine della stessa, si ammassavano contro la rete di recinzione del terreno di gioco fino a sfondarla ed invadere il campo con la volontà di raggiungere un calciatore della squadra avversaria, reo di aver colpito con un pugno alla nuca un calciatore della compagine locale. Infine, l'arbitro, temendo per la propria incolumità, si chiudeva nel proprio spogliatoio e veniva scortato dai Carabinieri fuori dall'impianto sportivo, dopo più di un'ora dal termine della gara. Per tutto quanto detto, appare legittima la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice di prime cure, nonché la sua entità.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

65) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIGOR PERCONTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BELTRAMMI GABRIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.161 LND DEL 29/11/2023

(Gara: FIUMICINO S.C. 1926 – VIGOR PERCONTI del 25/11/2023 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

la società Vigor Perconti proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo sottolineava l'entità eccessiva della sanzione rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, ritiene di respingere il reclamo ritenendo irragionevole il comportamento tenuto dal calciatore Beltrammi nei confronti del direttore di gara e di conseguenza corretta la sanzione adottata dal Giudice Sportivo anche in virtù da quanto stabilito dal novellato art. 36, comma 1 lett. a del C.G.S..

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SETTEVILLE CASEROSSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NARGISO GALASSO RICCARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.161 LND DEL 29/11/2023

(Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – SETTEBAGNI CALCIO SALARIO del 26/11/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Setteville Caserosse ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 161 LND del 29/11/2023, con il quale veniva disposta la squalifica a carico del calciatore Nargiso Galasso Riccardo per 4 gare perché *"a fine gara rivolgeva espressioni ingiuriose all'arbitro e ad un assistente arbitrale (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS."*

In sede di gravame la reclamante chiedeva una riduzione della sanzione inflitta al giocatore in quanto ritenuta eccessiva rispetto alle frasi da quest'ultimo pronunciate, instando altresì per una "riconsiderazione" delle giornate di squalifica, tenuto conto del contesto in cui le stesse erano state pronunciate, oltre che dell'asserito pentimento del calciatore.

Si osserva che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione della squalifica non possono ritenersi assumibili, atteso che, dalla lettura degli atti ufficiali e, in particolare, dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova - non emergono elementi tali da supportare la ricostruzione fattuale offerta dalla reclamante e la conseguente richiesta di riduzione della squalifica comminata.

Al riguardo si rileva che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irragionevoli nei confronti degli ufficiali di gara.

Infatti, l'attuale formulazione dell'art. 36 del C.G.S., al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Alla luce di quanto sopra, la squalifica comminata al calciatore Nargiso Galasso Riccardo deve ritenersi del tutto congrua e proporzionata rispetto allo svolgimento dei fatti e ai comportamenti addebitati.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

74) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRIVERNO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.161 LND DEL 29/11/2023 (Gara: TOR DI QUINTO – PRIVERNO CALCIO del 11/11/2023 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 187 del 15/12/2023

Con ampio e articolato reclamo, la società Priverno Calcio ha impugnato il rigetto del ricorso di primo grado sostenendo che alla gara in scrutinio avesse preso parte – per la società Tor di Quinto – il calciatore Juan Pablo Aquino De Felice il quale si trovava in posizione irregolare, dovendo scontare n. 3 gare di squalifica comminata nel Campionato Nazionale Juniores Under 19 come residuo della stagione precedente.

In sede di audizione veniva ascoltata la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva che fossero accolte le proprie domande, comminando la sconfitta a tavolino per 3-0 alla società Tor di Quinto.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

A ben vedere, infatti, al caso di specie si applica l'art. 21 C.G.S. che al comma 7, primo periodo stabilisce che "Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6."

Nel caso di specie, risulta che il calciatore Juan Pablo Aquino De Felice abbia cambiato società e aveva compiuto 18 anni: potendo giocare in prima squadra necessariamente la squalifica, a mente dell'art. 21, comma 7 C.G.S. sopracitato, andava scontata nelle gare cui prende parte tale compagine.

La giurisprudenza citata dalla reclamante è invece inconferente con il caso di specie, riguardando l'esecuzione di squalifiche di calciatori durante la stessa stagione per la stessa società.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI

71) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI GIULIO PIETRO FINO AL 29/03/2024, DEL DIRIGENTE CAMANNI MAURICE FINO AL 29/02/2024, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE NICOLO VINCENZO PER 8 GARE E DEL CALCIATORE FORCINO MIRKO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.161 LND DEL 29/11/2023 (Gara: FIUMICINO S.C. 1926 – GRIFONE CALCIO del 26/11/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sui C.U. n. 187 del 15/12/2023 e n. 194 del 19/12/2023

Con rituale reclamo, la società Fiumicino S.C. 1926 interponeva gravame relativamente le sanzioni in epigrafe, sostenendo che il sig. Vincenzo Nicolo, già sostituito, si fosse allontanato al momento dell'episodio descritto dal Giudice Sportivo. Deduceva, inoltre, che il calciatore Mirko Forcino e i dirigenti avessero rivolto frasi concitate alla terna arbitrale ma nel limite della continenza e che l'ammenda dovesse essere ridotta in quanto eccessiva. Veniva ascoltata la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l'annullamento o la riduzione delle sanzioni. Proceduto alla decisione delle posizioni immediatamente scrutinabili, la Corte deliberava di convocare il direttore di gara al fine di identificare l'autore della condotta ascritta al sig. Vincenzo Nicolo. In sede di supplemento di referto, l'arbitro, a cui venivano mostrate alcune fotografie di calciatori prive di ogni riferimento alle rispettive identità, riconosceva univocamente e senza alcun tentennamento quella raffigurante il sig. Vincenzo Nicolo come l'autore delle ingiurie proferite a fine gara nei confronti della terna arbitrale e nella spinta all'assistente arbitrale. A riguardo, occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che l'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S., come recentemente novellato, punisce la condotta gravemente irrispettosa dei calciatori nei confronti dell'arbitro con la sanzione minima di otto giornate di squalifica qualora essa si concretizzi in un contatto fisico. La sanzione al calciatore Vincenzo Nicolo, quindi, appare correttamente irrogata anche in merito alla sua quantificazione. Per quanto attiene, invece, la condotta del calciatore Mirko Forcino, la stessa si è concretizzata in un atteggiamento gravemente ingiurioso e pertanto la sanzione deve essere riportata ai consolidati parametri tenuti da questa Corte. Parimenti, deve essere ridotta l'ammenda in considerazione del materiale svolgersi del comportamento della tifoseria della società reclamante e dei soggetti a essa riconducibili. Sono invece da confermare le sanzioni ai dirigenti Pietro Di Giulio e Maurice Camanni i quali tenevano un comportamento ingiurioso nei confronti dell'assistente arbitrale, con il primo che oltre a proferire insulti si avvicinava allo stesso, facendo il gesto di colpirlo. A riguardo, si ricorda che l'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S., come recentemente novellato, punisce la condotta irrispettosa dei dirigenti nei confronti dell'arbitro con la sanzione minima di due mesi di inibizione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l'ammenda ad euro 500,00 e la squalifica a carico del calciatore Forcino Mirko a 5 gare.

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata, in relazione alla squalifica a carico del calciatore De Nicolo Vincenzo.

Di respingere altresì il reclamo in relazione alle rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.161 LND DEL 29/11/2023
(Gara: W3 MACCARESE – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 06/12/2023 – Coppa Italia Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 19/12/2023

Con reclamo proposto ritualmente e nei termini la società Civitavecchia Calcio 1920 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva ritenuto inammissibile il reclamo proposto avverso il risultato e lo svolgimento della gara in epigrafe per violazione dei termini abbreviati prescritti per la presentazione dei reclami relativi alla Coppa Italia. Sostiene la reclamante, rifacendosi a giurisprudenza della Commissione di Garanzia del CONI che l'adozione di termini abbreviati così "draconiani" violerebbe il principio del giusto processo e la possibilità della congrua difesa nel procedimento sportivo federale. Richiede dunque che il proprio gravame di primo grado venga esaminato nel merito ed accolto.

Il reclamo è infondato.

La Corte adita ben conosce la Giurisprudenza extra federale citata, proveniente dall'Organo di Garanzia del CONI, tanto è vero che l'ha pacificamente adottata, anticipandone il disposto, da sempre, ritenendo che i termini abbreviati del procedimento disciplinare fossero adottabili esclusivamente per i reclami attinenti al regolare svolgimento delle gare e per posizione irregolare dei calciatori partecipanti alla gara, fattispecie ove si realizza il contraddittorio necessario tra le due squadre contendenti. Di contro, per quanto attiene alle sanzioni disciplinari dei tesserati (procedimento a cui si riferisce la sentenza citata dai reclamanti), fattispecie ove è escluso il contraddittorio tra le società contendenti, i termini abbreviati non sono mai stati applicati, in quanto la ratio della loro applicazione risiede nella necessità di assicurare la stabilità dei risultati conseguiti sul campo nelle competizioni a rapido svolgimento, o nelle ultime giornate di campionato. In tali emergenze la regolarità dei campionati, essenza stessa dell'attività sportiva, sopravanza, senza però annullarla, la salvaguardia del contraddittorio tra le parti e la concessione di termini adeguati per preparare la difesa nel giudizio. Compressione che non elide però la possibilità di introdurre il procedimento e di esporre le proprie tesi difensive seppur con termini di deposito degli atti abbreviati rispetto all'ordinario. Nella specie, vale appena ricordare, che la reclamante ha fallito i termini procedurali sin dal preannuncio di reclamo, attività che non richiede certo alcuna particolare attività difensiva o sforzo di elaborazione di tesi difensive, se non il mero invio di una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata. La competizione a cui il reclamo si riferiva si caratterizza nelle fasi preliminari per una scansione assai rapida delle eliminatorie che sarebbe inconciliabile con i tempi del procedimento ordinario che, proprio per assicurare al massimo i principi richiamati, è forzatamente non rapidissimo nella celebrazione delle due fasi del Giudizio. Il Giudice Sportivo non poteva quindi che rilevare le violazioni regolamentari verificatesi sia nella presentazione del preannuncio che nell'invio delle motivazioni e la sua decisione è incensurabile in sede di gravame.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 dicembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

69) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALBA ROMA 1907, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MAGIONAMI MATTEO FINO AL 31/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.52 SGS DEL 30/11/2023

(Gara: ALBA ROMA 1907 – ACADEMY SVS ROMA del 26/11/2023 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 22/12/2023

Con rituale reclamo, la società Alba Roma 1907 impugnava il provvedimento di inibizione in epigrafe a carico del dirigente Matteo Mangionami, sostenendo che protagonista dell'episodio sanzionato dal Giudice Sportivo fosse il sig. Fabrizio Massullo e che lo stesso non era comunque mai entrato in contatto con l'arbitro.

Veniva ascoltata la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva di assegnare la sanzione al responsabile, riducendola alla misura prevista dal C.G.S..

La Corte, quindi, procedeva in sede di supplemento di referto all'audizione del direttore di gara.

Lo stesso, a cui venivano mostrate le fotografie dei dirigenti Mangionami e Massullo prive di ogni riferimento alle rispettive identità, riconosceva con certezza e senza alcun tentennamento il secondo come autore dell'infrazione e partecipava che vi era stato un errore di trascrizione nel referto.

Confermava comunque che il sig. Massullo lo avesse ingiuriato venendo a contatto con lo stesso ponendogli una mano sul petto e spingendolo.

A riguardo occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che l'art. 36, comma 2, lett. b) C.G.S., come recentemente novellato, punisce la condotta gravemente irrispettosa dei dirigenti nei confronti dell'arbitro con la sanzione minima di quattro mesi di inibizione qualora essa si concretizzi in un contatto fisico.

La sanzione, quindi, va irrogata nei confronti del sig. Fabrizio Massullo mentre deve essere respinta la richiesta della società di una sua rivisitazione in quanto la quantificazione operata dal Giudice Sportivo appare corretta.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando l'inibizione a carico del dirigente Magionami Matteo ed irrogando l'inibizione a carico del dirigente Massullo Fabrizio fino al 31/03/2024.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

70) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INDIPENDIENTE CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BARONE ALBERTO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.46 C5 DEL 29/11/2023

(Gara: INDIPENDIENTE CIAMPINO – DON BOSCO GENZANO del 24/11/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 22/12/2023

Con rituale reclamo, la società Indipendente Ciampino ha impugnato la squalifica a nove giornate di gara a carico del calciatore Alberto Barone, sostenendo che lo stesso aveva sì pronunciato una parola offensiva nei confronti dell'arbitro ma che si allontanava subito e non veniva a contatto con lo stesso.

Ascoltata la reclamante in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva una riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Egli, infatti, pronunciava ripetutamente gravi offese e minacce nei confronti dell'arbitro, spingendolo e facendolo indietreggiare, e reiterandole poi a fine gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l'entità della sanzione può essere lievemente ridotta tenuto conto del disvalore della condotta tenuta dal calciatore Barone, seppure nei limiti edittali di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Barone Alberto a 8 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

77) RECLAMO PROPOSTO DALL'ALLENATORE DEL SIGNORE MARIO (SPORTING PONTECORVO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 LND DEL 30/11/2023

(Gara: SPORTING PONTECORVO – VIS SORA 7 del 26/11/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 22/12/2023

Con rituale reclamo, il tecnico Mario Del Signore ha impugnato la squalifica di sei giornate di gara a proprio carico, sostenendo che lo stesso aveva sì avuto uno scambio dialettico acceso con il direttore arbitrale, ma che esso non si era ripetuto e era rimasto nei limiti della continenza. Ascoltato il reclamante in sede di audizione, lo stesso insisteva per l'accoglimento del gravame e chiedeva una riduzione della sanzione

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del reclamante.

Egli, infatti, ingiuriava l'arbitro e, dopo l'espulsione, reiterava le offese dagli spalti e poi nella zona antistante gli spogliatoi, bloccando la porta dello spogliatoio del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione

all'entità della squalifica comminata, considerate le plurime ingiurie e il comportamento complessivo che l'allenatore ha tenuto e alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTADUCALE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100.00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 LND DEL 30/11/2023
(Gara: BRICTENSE – CITTADUCALE del 26/11/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 22/12/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Cittaducale ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara per i fatti che avevano portato alla sospensione della stessa, Nel merito deduce la ricorrente che la sospensione della gara, sul punteggio di 3 a 3, è da addebitare alle intemperanze dei calciatori e della tifoseria locale che avevano determinato un clima effettivamente incompatibile con la prosecuzione dell'incontro e bene aveva fatto l'Arbitro ad adottare il provvedimento di sospensione in quanto l'eventuale ripresa del gioco, con la squadra di casa in soli nove uomini e con una pregressa invasione di campo, sarebbe stata sicuramente funestata da ulteriori incidenti che avrebbero messo in pericolo l'incolumità dei propri tesserati.

Il reclamo è fondato,

L'Arbitro ha abbondantemente descritto nel proprio rapporto gli accadimenti che avevano portato alla sospensione dell'incontro. In effetti, pur avendo ristabilito una relativa calma, il direttore di gara ha valutato che non sussistessero più le condizioni minime di sicurezza per riprendere il gioco, pur avendo adottato vari provvedimenti disciplinari, tra cui l'espulsione di due calciatori locali che avevano partecipato al parapiglia suscitatosi a seguito dell'aggressione da parte dei calciatori di riserva della squadra di casa nei confronti degli avversari che festeggiavano una segnatura. In quei frangenti si era registrata l'invasione di campo di un sostenitore locale che aveva colpito un calciatore della reclamante alla nuca provocando visibili danni. Non era presente la forza pubblica e non vi era alcuna certezza che invasioni di campo non si sarebbero ripetute nel prosieguo dell'incontro con aggressioni ai calciatori ospiti. Vi erano quindi tutte le condizioni per sospendere la gara e l'Arbitro ha prudentemente valutato, nella circostanza, corroborato da una serie di avvenimenti che portavano a tale decisione. La responsabilità va addebitata alla squadra di casa a cui va quindi comminata la relativa sanzione. Gli altri provvedimenti disciplinari adottati a carico della reclamante non meritano invece alcuna censura e vanno confermati.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione impugnata, in relazione alla ripetizione della gara e, per l'effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Bric tense con il risultato di 0 – 3, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.ATLETICO DIRITTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE DI TOMMASO DAVIDE FINO AL 16/02/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 LND DEL 30/11/2023

(Gara: POL.ATLETICO DIRITTI – ALMAS ROMA S.R.L. del 26/11/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 22/12/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Pol. Atletico Diritti ha impugnato il provvedimento di squalifica fino al 16-2-2024 del massaggiatore Di Tommaso Davide comminato dal Giudice Sportivo.

Nelle motivazioni della deliberazione del Giudice di prime cure si può leggere che il tesserato in questione, protestando a seguito dell'espulsione comminata, aveva rivolto ingiurie e minacce al direttore di gara poggiando la propria fronte su quella dell'Arbitro.

La reclamante sostiene che la sanzione irrogata sarebbe eccessiva in quanto il massaggiatore Di Tommaso avrebbe protestato, senza poggiare la propria fronte su quella dell'Arbitro, a seguito della espulsione comminata ingiustamente per aver toccato il pallone giocato da un calciatore della squadra avversaria mentre era ancora in gioco interrompendone l'azione.

Deduce la reclamante che, invece, il pallone era già uscito e quindi le proteste avverso l'espulsione sarebbero state provocate da un fatto ingiusto e quindi andrebbe riconosciuta al Di Tommaso un'attenuante con conseguente rideterminazione della sanzione.

Va preliminarmente ricordato che il novellato articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva sanziona con l'inibizione (e non con la squalifica) per un minimo di due mesi per i dirigenti che rivolgano all'Arbitro espressioni irrispettose, ingiuriose o minacciose e di quattro mesi quando a tali comportamenti si accompagni un contatto fisico.

Nel caso di specie le circostanze descritte nel referto non lasciano spazi ad interpretazioni di sorta in quanto l'Arbitro descrive minuziosamente il comportamento del tesserato che, espulso per comportamento non regolamentare, si avvicinava minaccioso e gli poggiava la fronte contro la propria ripetendo gravi minacce, pur trattenuto da propri tesserati.

In tali circostanze, anche a voler applicare la sanzione minima, non si può che comminare a carico del tesserato l'inibizione per quattro mesi e quindi sino al 26-3-2024 ed in tal senso va quindi rideterminata l'originaria sanzione del Giudice Sportivo, non conforme nella specie e nella quantità al dettato regolamentare.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del dirigente Di Tommaso Davide nell'inibizione fino al 26/03/2024.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

83) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE DE FAVERI FILIPPO (ATLETICO ROMA NORD), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.47 SGS DEL 23/11/2023

(Gara: ATLETICO ROMA NORD – F.C. RIETI 1936 ASD del 19/11/2023 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 22/12/2023

Visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

86) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANTA MARINELLA 1947, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CAFARELLI EMILIANO PER 3 GARE E DEL CALCIATORE GALLITANO ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 13/12/2023

(Gara: SANTA MARINELLA 1947 – URBETEVEVERE CALCIO del 10/12/2023 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 22/12/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Santa Marinella 1947; esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 12 gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli